

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti

Prot.n. AOOUSPCH 8064

IL RESPONSABILE DELL'U.S.P.

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999, n.124, adottato con decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000, registrato alla corte dei conti il 4 maggio 2000;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 42 del 8 aprile 2009 con il quale sono disposti per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 16 marzo 2007;

ESAMINATE le domande di aggiornamento, permanenza, e di nuova iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11, nonché quelle per l'attribuzione della priorità nella scelta della sede;

VISTA la nota prot. n. 6575 del 15/07/09 con la quale il Direttore Generale dell'U.S.R. per l'Abruzzo ha delegato i Responsabili degli UU.SS.PP. a disporre la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2009/2011;

D E C R E T A

Art. 1

In data odierna sono pubblicate all'Albo di quest'Ufficio le graduatorie ad esaurimento provvisorie relative al personale docente della scuola **dell'infanzia, primaria, e personale educativo**, valide per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. n. 42 del 8 aprile 2009, unitamente all'elenco degli aspiranti esclusi, ai quali saranno notificati, mediante raccomandata A.R., i relativi decreti di esclusione in corso di emanazione.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 12 – comma 2, del citato D.M. n. 42 del 8 aprile 2009, entro cinque giorni dalla data odierna può essere presentato reclamo da parte dei candidati e l'Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

Art. 3

Le graduatorie, consultabili anche sul sito Internet di quest'Ufficio www.csachiet.it sono pubblicate senza l'indicazione dei dati personali e familiari sensibili, fra i quali sono compresi quelli relativi alle situazioni che hanno comportato l'attribuzione della priorità nella scelta della sede ai sensi degli artt. 21 e 33 – commi 5, 6 e 7, della legge 104/92 e all'attribuzione del diritto alla riserva dei posti.

Art. 4

Le graduatorie di “coda” per i docenti che hanno chiesto l'inclusione in ulteriori province saranno pubblicate successivamente, come da nota ministeriale n.10282 dell'8.7.2009.

Chieti, 23 luglio 2009

f. to IL RESPONSABILE DELL'U.S.P.
(Dott. Sandro Liberatore)

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI
All' Ufficio Scolastico Regionale per l' Abruzzo L' AQUILA
Alle Organizzazioni Sindacali LORO SEDI
All' ALBO SEDE
Ai Responsabili degli UU.SS.PP. di Pescara Teramo L' Aquila

2009_publicazione grad provvisorie